

# ORDINAMENTO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)



# L'ordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

## 1.1 L'evoluzione storica dei servizi ispettivi in Italia

Con L. 3-4-1879, n. 4828, il governo Depretis III istituì nell'allora Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio gli **Ispettori dell'Industria e dell'Insegnamento Industriale**, privi però di competenze specifiche e poteri sanzionatori e, comunque, in numero talmente ridotto, appena due unità, che nessuno ne avvertì quasi la presenza.

Sette anni più tardi, con il governo Depretis VII, il Parlamento approvò la L. 11-2-1886, n. 3657 (cosiddetta *legge Berti*), che poneva limiti pregnanti all'impiego del **lavoro minorile** nelle cave, nelle miniere e negli opifici, affidando la sorveglianza e il potere di elevare le contravvenzioni agli ingegneri nelle miniere e agli ispettori ministeriali nelle industrie. Successivamente, con la L. 30-3-1893, n. 184, si provvide all'istituzione, avallata dal primo governo Giolitti, del **Corpo degli ispettori e ingegneri delle miniere, cave e torbiere**, cui però si attribuì il generico compito di controllare «*la sicurezza degli operai e della generalità dei cittadini*», mentre fu demandata alla polizia giudiziaria la vigilanza sull'applicazione delle leggi operaie.

La L. 29-6-1902, n. 246 istituì a livello centrale, presso il Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, un **Ufficio del Lavoro**, con il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro nel territorio nazionale e negli Stati esteri interessati dall'emigrazione italiana. Ma fu necessario attendere la L. 29-9-1904, n. 572, che ratificava la convenzione fra l'Italia e la Francia per la regolazione del lavoro degli operai, perché lo Stato italiano si impegnasse a dotarsi di un servizio di ispezione sull'applicazione delle leggi lavoristiche.

Nasceva così, con la L. 19-7-1906, n. 380, fortemente voluta dal ministro Francesco Cocco-Ortu, esponente di punta dell'area giolittiana, il **Corpo degli ispettori del lavoro**, sia pure con carattere di provvisorietà. Nello stesso anno vedevano la luce i primi tre circoli ispettivi, con circoscrizione interprovinciale, a Torino, Milano e Brescia, cui seguì poco dopo quello di Bologna.

Il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro si completò a livello periferico con la L. 22-12-1912, n. 1361, che istituì il **Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro**, organizzato in **circoli regionali**, con *capi di circolo, ispettori e aiutanti ispettori*, alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio.

Gli ispettori controllavano l'applicazione delle leggi sul lavoro minorile e femminile, così come delle prescrizioni relative al divieto di lavoro notturno, all'età di avviamento al lavoro negli stabilimenti industriali, alla durata del lavoro giornaliero, all'obbligo del riposo settimanale. Raccoglievano dati sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, i salari e l'organizzazione del lavoro, la disoccupazione, gli scioperi, gli infortuni. Si adoperavano, su invito delle parti, per la prevenzione e la risoluzione delle controversie. Eseguivano visite ed elevavano verbali di contravvenzione per le violazioni delle norme.

La prima guerra mondiale e il ventennio fascista modificarono radicalmente l'organizzazione centrale dello Stato. Con R.D. 22-6-1916, n. 755 fu istituito il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, che la L. 3-6-1920, n. 700 divise in due distinte articolazioni: il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello per l'Industria e il Commercio. Il governo Mussolini, con R.D. 27-4-1923, n. 915, riaccorpò i due dicasteri nel Ministero dell'Economia Nazionale, le cui attribuzioni venivano però ripartite nel 1929 fra il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e il Ministero delle Corporazioni, precedentemente istituito. I servizi ispettivi, dal canto loro, videro di pari passo più volte ridefiniti i loro assetti territoriali, i compiti e i poteri. Il regime fascista istituì con R.D. 14-11-1929, n. 2183 l'**Ispettorato delle Corporazioni** e nel 1931 gli **Ispettorati corporativi del lavoro**, ai quali furono assegnati nuovi compiti. Caduto nel luglio 1943 il regime fascista, fu ripristinato il Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, in sostituzione del soppresso Ministero delle Corporazioni, ma con il D.Lgs.Lgt. 21-6-1945, n. 377 le funzioni sul lavoro e l'industria furono di nuovo ripartite fra il Ministero dell'Industria del Commercio e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al cui interno si procedette anche al riordino dei servizi ispettivi. A partire dal secondo dopoguerra i servizi ispettivi del lavoro conobbero un'evoluzione scandita dai mutamenti sociali ed economici. I provvedimenti normativi che si susseguirono nel corso degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta culminarono nella L. 24-11-1981, n. 689, sulla depenalizzazione degli illeciti e la relativa procedura di irrogazione delle sanzioni. La L. 24-12-1993, n. 537 (collegato alla finanziaria 1994) dispose che si provvedesse all'organizzazione degli Ispettorati del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza. Il D.M. 7-11-1996, n. 687, nell'unificare gli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, istituiva le Direzioni regionali e provinciali del lavoro, facendo confluire nelle Direzioni provinciali i servizi ispettivi del lavoro. Con il D.Lgs. 23-4-2004, n. 124, attuativo della delega di cui all'art. 8 L. 14-2-2003, n. 39, le funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro vennero finalmente razionalizzate, valorizzando il ruolo degli ispettori nel promuovere il rispetto della normativa, nonché prevenirne e sanzionarne le violazioni. Presso il Ministero fu istituita la **Direzione generale per l'attività ispettiva**, affidandole il coordinamento nazionale delle funzioni di vigilanza. Gli anni immediatamente successivi videro il progressivo rafforzamento dei poteri ispettivi, l'incremento del numero di ispettori e l'approvazione del **Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro** (D.Lgs. 9-4-2008, n. 81), il primo esempio di codificazione in materia: il provvedimento – applicabile a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti a essi equiparati – codificava una serie di obblighi e divieti finalizzati a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, nonché a garantire la protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Di lì a poco, le Direzioni provinciali del lavoro assumevano con il D.P.R. 7-4-2011, n. 144 la denominazione di **Direzioni territoriali del lavoro**, come strutture organizzative periferiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme alle Direzioni regionali. Successivamente, con il D.P.C.M. 14-2-2014, n. 121, veniva attuata l'accorpamento delle Direzioni regionali del lavoro in **Direzioni interregionali** e una riduzione delle Direzioni territoriali. Il D.Lgs. 14-9-2015 n. 149, attuativo della L. 10-12-2014, n. 183, facente parte del cosiddetto *Jobs act*, istituiva l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, al quale erano trasferite le funzioni della Direzione generale dell'attività ispettiva (mentre con il D.Lgs. 150/2015 nasceva l'ANPAL).

Con il D.Lgs. 149/2015 si è tentato di “razionalizzare” il quadro delle attività in materia accorpando in un unico organismo le funzioni di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di diritto previdenziale. Infatti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha assorbito il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché quello dei suoi uffici periferici, mentre quello facente capo all'INPS e all'INAIL è stato inserito, in via transitoria, in un ruolo ad esaurimento.

Al Ministero spetta il compito di emanare direttive, con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, di nominare gli organi dei soggetti preposti all'attività ispettiva e di provvedere all'acquisizione di dati con indicazione di altre eventuali e specifiche attività da intraprendere.

Il Ministero ha provveduto nel 2017 alla modifica della propria organizzazione interna, sopprimendo la Direzione generale *«per l'attività ispettiva»* (e, per effetto dell'istituzione dell'ANPAL, anche la Direzione generale *«per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione»*) e rideterminando le dotazioni organiche del personale dirigenziale e no.

## 1.2 L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

### 1.2.1 Le funzioni e le attribuzioni

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), operativo dal 1° gennaio 2017, è l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, istituita al fine di “razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi”.

Dotato di **personalità giuridica di diritto pubblico** e posto sotto la **vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero, dall'INPS e dall'INAIL.

Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro, ivi compresa la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria** (art. 1, co. 2, D.Lgs. 149/2015; cfr. anche D.M. 28-12-2016).

In particolare, all'INL sono devolute le seguenti funzioni e attribuzioni (art. 2 D.Lgs. 149/2015, come modificato dal D.Lgs. 185/2016):

- esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la **vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria** nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e gli **accertamenti** in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per **infortuni su lavoro e malattie professionali**, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- emana **circolari interpretative** in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

- propone, sulla base di direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli **obiettivi quantitativi e qualitativi** delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- si occupa di **formazione e aggiornamento del personale ispettivo**, compreso quello di INPS e INAIL;
- svolge le **attività di prevenzione e promozione della legalità** presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini;
- esercita e coordina le **attività di vigilanza** sui rapporti di lavoro nel **settore dei trasporti** su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- svolge attività di studio e analisi relative al **lavoro sommerso e irregolare** e alla **mappatura dei rischi**;
- gestisce le **risorse assegnate**, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
- svolge **ogni ulteriore attività** connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, che sono a esso demandate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- riferisce al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS e all'INAIL **ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali** di tali Amministrazioni;
- si coordina con i servizi ispettivi delle **Aziende Sanitarie Locali** e delle **Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale**.

## 1.2.2 Gli organi e le loro attribuzioni

Sono organi dell'Ispettorato il **Direttore**, il **Consiglio di amministrazione** e il **Collegio dei revisori** (art. 3 D.Lgs. 149/2015 e art. 3 D.P.R. 109/2016).

Inoltre, l'Ispettorato si avvale dell'**Organismo indipendente di valutazione della performance**, nonché del **Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (CUG) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il CUG opera all'interno delle Amministrazioni al fine di garantire parità e pari opportunità fra uomini e donne, nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

### Il Direttore

Scelto fra esperti o fra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle Amministrazioni pubbliche o altro personale individuato a norma del D.Lgs. 165/2001, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato, il Direttore ha la *rappresentanza legale* e la *responsabilità di gestione* dell'ente, di cui responsabile, e svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi.

In particolare, il Direttore (art. 3 co. 2, e art. 4, co. 1, D.Lgs. 149/2015; art. 3, co. 2, e art. 4 D.P.R. 109/2016):

- presenta al Consiglio di amministrazione gli *atti generali* che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il *bilancio preventivo*, il *conto consuntivo* e i *piani di spesa e investimento* di ammontare superiore al milione di euro;
- adotta *regolamenti interni*, approvati dal Ministro vigilante, e altri *atti di organizzazione* di livello inferiore, al fine di adeguare l'organizzazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali dell'ispettorato.

È facoltà del Direttore proporre all'approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, modifiche ai *regolamenti interni di contabilità*.

- stipula, a termini dell'art. 9 D.P.R. 109/2016, la *convenzione* che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento all'attività di *contrasto al lavoro nero e irregolare*, in un arco non superiore a 3 anni;
- determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'art. 9 D.P.R. 109/2016, le *scelte strategiche* dell'Ispettorato;
- provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti, al conferimento degli *incarichi dirigenziali di livello generale*;
- determina le forme e gli strumenti di *collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche*, ivi inclusa la sottoscrizione di protocolli;
- definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del *Comando carabinieri per la tutela del lavoro*.
- Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e, se dipendente delle Amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
- Per l'esercizio delle proprie competenze, in caso di *assenza dal servizio* o di *impedimento temporaneo*, il Direttore può nominare un Dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario.

Il Direttore è sottoposto alla disciplina in materia di *responsabilità dirigenziale*, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico. Il suo incarico è *incompatibile* con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.

### **Il Consiglio di amministrazione**

Composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle Amministrazioni pubbliche o altro personale individuato a norma del D.Lgs. 165/2001, in possesso di provata esperienza e professionalità almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, il Consiglio di amministrazione (art. 3, co. 3, e art. 4, co. 2, D.Lgs. 149/2015; art. 3, co. 3, e art. 5 D.P.R. 109/2016):

- delibera, su proposta del Direttore, il *bilancio preventivo*, il *conto consuntivo* e i *piani di spesa e investimento* superiori ad 1 milione di euro;
- coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli;

➤ *valuta ogni questione posta all'ordine del giorno* su richiesta del Direttore.

Il potere di convocazione spetta al componente che svolge le funzioni di presidente, il quale deve esercitarlo ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno 4 volte all'anno. Alle sedute partecipa il direttore dell'Ispettorato.

Su specifici argomenti, il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute i rappresentanti di Altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora della seduta e l'ordine del giorno. Può essere inviato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. L'invio deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta ovvero, in caso d'urgenza, almeno 12 ore prima, con ogni mezzo utile.

Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno 3 membri e, in mancanza dell'avviso di convocazione, quando sono intervenuti alla seduta tutti i componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimità.

Sono considerati presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.

Le sedute, in assenza del presidente, sono presiedute dal componente più anziano di nomina e, a parità di anzianità nella nomina, dal più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede. Delle sedute è redatto apposito verbale.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti.

I componenti sono nominati per 3 anni e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso del triennio in sostituzione di altri. Uno di loro svolge, su designazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le funzioni di presidente.

### ***Il Collegio dei revisori***

Il Collegio dei revisori svolge il *controllo sull'attività* dell'Ispettorato.

Composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, scelti fra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle Amministrazioni pubbliche, in possesso di specifica professionalità, il Collegio è nominato con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto sono nominati anche i membri supplenti (art. 3, co. 4, e art. 4, co. 4, D.Lgs. 149/2015; art. 3, co. 4, e art. 6 D.P.R. 109/2016).

L'assegnazione delle funzioni di Presidente del Collegio avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ispettorato, il quale prevede che la nomina spetti al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I membri del Collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, collegati con modalità telematiche.

Il potere di convocazione spetta al presidente, che provvede a esercitarlo, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

Il collegio si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti. I componenti partecipano alle sedute del collegio, ove possibile, a distanza, fruendo di collegamenti



telematici. Le sedute devono risultare da apposito verbale, trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Ispettorato.

### 1.2.3 La rappresentanza e la difesa in giudizio

L'Ispettorato è rappresentato e difeso in giudizio dall'**Avvocatura dello Stato**. Tuttavia può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da **propri funzionari**:

- nei *giudizi di opposizione a cartella esattoriale* nelle materie di cui all'art. 6, co. 4, lett. a), D.Lgs. 150/2011;
- negli *altri casi* in cui la legislazione vigente consente alle Amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.

Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo *questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici*, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa. In caso di esito favorevole della lite, il giudice riconosce all'Ispettorato le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto.

### 1.2.4 I poteri ministeriali di indirizzi, vigilanza e ispezione. Il bilancio dell'Ispettorato

Sull'INL il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita **poteri di indirizzo e vigilanza** e un **potere ispettivo** (art. 10 D.P.R. 109/2016).

Tali poteri comprendono l'approvazione del *bilancio preventivo*, del *conto consuntivo* e dei *programmi di attività* dell'INL, l'emanazione di *direttive* con l'indicazione degli *obiettivi* da raggiungere, l'acquisizione di *dati e notizie*, l'effettuazione di *ispezioni* per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e per indicare *eventuali specifiche attività* da intraprendere.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Direttore trasmette il **bilancio preventivo** al Collegio dei revisori che lo esamina entro i 15 giorni successivi.

Entro il 31 ottobre il Direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro il 31 dicembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approva il bilancio preventivo o, se non l'approva, lo restituisce al Direttore, indicando le motivazioni della mancata approvazione. Entro 30 giorni il Direttore deve conformarsi alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato.

Entro il 15 aprile, il Direttore trasmette il **conto consuntivo** dell'esercizio precedente al Collegio dei revisori, che lo esamina entro i 10 giorni successivi.

Entro il 30 aprile, il Direttore provvede a trasmettere al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il Ministro, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approva il conto consuntivo o, se non lo approva, lo restituisce al Direttore, indicando le motivazioni della mancata approvazione. Entro 30 giorni, il Direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo, attenendosi alle indicazioni del Ministro. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del Direttore.

Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro 10 giorni dall'approvazione.



## 1.3 L'articolazione degli uffici

### 1.3.1 Le Direzioni centrali

Sono costituite, presso l'Ufficio centrale con sede in Roma, le seguenti strutture di vertice: la **Direzione centrale Tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro**.

La Direzione svolge le seguenti attività:

- attua il coordinamento su tutto il territorio nazionale, anche nei confronti di altre Amministrazioni, dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale;
- promuove e gestisce i protocolli e le convenzioni in materia di tutela del lavoro;
- cura le attività di rilevanza comunitaria e internazionale e i progetti speciali in materia di tutela del lavoro, a valere su fondi nazionali, comunitari o internazionali;
- pianifica l'attività di vigilanza lavoristica, previdenziale e assicurativa e coordina gli organismi di programmazione dell'attività ispettiva;
- definisce le direttive di carattere operativo e le linee di condotta per tutto il personale che svolge attività ispettiva;
- cura i rapporti con il sistema delle Regioni, per il coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale;
- coordina, per l'ambito di competenza, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coordina le attività di prevenzione e promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro;
- coordina i servizi all'utenza finalizzati alla tutela e regolazione dei rapporti e delle condizioni di lavoro;
- propone e gestisce le misure organizzative volte al coordinamento con l'attività del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro e al relativo monitoraggio;

#### > la **Direzione centrale Risorse umane, finanziarie e logistica**.

La Direzione svolge le seguenti attività:

- gestisce il reclutamento, lo stato giuridico, il trattamento economico, la mobilità territoriale, la formazione e l'Ufficio procedimenti disciplinari;
- individua, anche sulla base delle indicazioni delle altre Direzioni centrali, i fabbisogni formativi del personale ed elabora il relativo piano;
- gestisce la contrattazione collettiva e le relazioni sindacali;
- gestisce il contenzioso nelle materie di competenza della Direzione centrale;
- cura le attività in materia di pianificazione, programmazione e gestione del bilancio;
- gestisce i flussi finanziari e i rapporti con l'Istituto di credito cassiere;
- pianifica gli acquisti di beni e servizi per le sedi dell'Ispettorato, ad eccezione dei beni e servizi informatici;
- gestisce le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo il modello organizzativo adottato dall'Ispettorato;
- gestisce i beni e servizi della sede centrale e l'ufficio del consegnatario;
- cura i servizi generali di funzionamento e la logistica;

#### > la **Direzione centrale Pianificazione, organizzazione, controllo e ICT**.

La Direzione svolge le seguenti attività:

- sviluppa e coordina le attività di analisi e di studio al fine di migliorare i processi strategici, gestionali e operativi nonché i servizi da fornire;

- coordina le attività relative alla predisposizione della convenzione fra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Direttore generale dell'INL;
- coordina le attività connesse alla pianificazione strategica;
- provvede alla mappatura e alla modellizzazione dei processi organizzativi;
- verifica l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ispettorato e degli organici delle strutture, proponendo eventuali interventi correttivi;
- provvede al controllo di gestione;
- assicura l'attuazione del ciclo della performance, curando i rapporti con l'OIV;
- cura la raccolta dei fabbisogni informativi connessi alle attività di governance, operative e gestionali dell'Ispettorato e definisce requisiti e modalità per il loro soddisfacimento;
- gestisce il coordinamento con altri enti e amministrazioni ai fini dell'integrazione dei sistemi informatici;
- cura la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche;
- pianifica l'acquisizione dei beni e servizi informatici per le esigenze delle strutture dell'Ispettorato;
- presidia la sicurezza informatica.

Il Direttore centrale è responsabile dei rapporti con l'**Agenzia per l'Italia digitale**;

### ➤ la **Direzione centrale coordinamento giuridico**.

La Direzione svolge le seguenti attività:

fornisce supporto tecnico giuridico in ordine ai profili interpretativi e applicativi della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;

predispone circolari e note interpretative in materia di lavoro e legislazione sociale;

coordina il Centro studi attività ispettiva;

coordina e monitora l'attività del contenzioso degli uffici territoriali;

provvede al coordinamento tecnico-giuridico in relazione agli atti demandati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli atti parlamentari di sindacato ispettivo nonché alle eventuali proposte di modifica normativa;

cura le attività di audit interno e di *risk management*;

gestisce gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione;

gestisce gli adempimenti in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;

cura gli adempimenti in materia di protezione dati personali.

Il Direttore centrale coordinamento giuridico ricopre l'incarico di **Responsabile della prevenzione della corruzione** e svolge le funzioni di **Responsabile per la trasparenza**.

## 1.3.2 Gli Ispettorati Interregionali del Lavoro e Ispettorati Territoriali del Lavoro

L'articolazione territoriale prevede gli Ispettorati Interregionali (IIL) e gli Ispettorati Territoriali (ITL). Gli Ispettorati Interregionali sono quattro, sovrintendono a quelli Territoriali e sono costituiti presso le seguenti sedi:

- **Milano**, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
- **Venezia**, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche;
- **Roma**, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo e Sardegna;
- **Napoli**, che sovrintende agli Ispettorati territoriali delle Regioni Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria.

Nelle **Province autonome di Trento e Bolzano** e in **Sicilia** non sono costituiti Ispettorati, in quanto i relativi statuti autonomi prevedono che la competenza in materia sia attribuita alle rispettive Regioni.

### 1.3.3 Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro (art. 6 D.Lgs. 149/2015), presente in ogni Provincia con i propri Nuclei Ispettorato del Lavoro (NIL).

L'**attività di vigilanza** svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri, nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di **linee di condotta e programmi ispettivi periodici**, nonché mediante l'affidamento allo stesso Direttore delle spese di funzionamento del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

I carabinieri della tutela del lavoro rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ed esercitano poteri ispettivi e di vigilanza, sanzionatori, di accesso ai luoghi di lavoro e d'indagine.

## 1.4 L'attività ispettiva e di controllo: caratteri generali

In materia di lavoro, gli accessi ispettivi nelle aziende e la conseguente attività di controllo rispondono alla necessità di orientare la vigilanza nei confronti di illeciti sostanziali, ossia di quei fenomeni di violazione che incidono sulle garanzie fondamentali alla base del rapporto di lavoro.

Se l'**ispezione** è volta a far emergere irregolarità, a individuare i responsabili e a sanzionarne i comportamenti illeciti, il **controllo** presuppone un'attività di carattere più generale finalizzata a monitorare il complesso dei fenomeni di maggior impatto socio-economico, nonché a individuare le possibili situazioni patologiche, enucleate da determinati indicatori e a predisporre le conseguenti azioni di contrasto (Pennesi).

L'attività ha anche l'obiettivo di risolvere i **conflitti fra lavoratori e datori di lavoro** attraverso strumenti di carattere conciliativo e di tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori.

Sotto il profilo procedimentale, l'attività ispettiva si esplica attraverso un **iter amministrativo di natura istruttorio**, caratterizzato dall'esercizio di una potestà riconosciuta dall'ordinamento ai soggetti preposti ai controlli, finalizzato ad acquisire elementi oggettivi e valutativi. Il procedimento si conclude con l'adozione di provvedimenti che non sono necessariamente sanzionatori.

La L. 183/2014 ha previsto una riorganizzazione degli organismi di decentramento dell'attività ispettiva. In realtà, già con il D.P.C.M. 14-2-2014, n. 121 era stato deciso uno snellimento di tali strutture, che si era attuato nell'accorpamento delle Direzioni regionali del lavoro in Direzioni interregionali e in una riduzione delle Direzioni territoriali del lavoro.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2015, è stata disposta la cessazione delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e l'attribuzione alle sedi territoriali dell'Ispettorato dei compiti già assegnati alle suddette Direzioni.

Particolare rilievo assumono le funzioni di polizia giudiziaria dell'Ispettorato nell'accertamento di fatti costituenti reato (delitti o contravvenzioni), tanto nella forma del tentativo quanto nella forma consumata, e riguardano diversi momenti dell'attività ispettiva: dalla fase iniziale di rilevazione della notizia di reato, alla fase di acquisizione delle prove, fino alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria.

In tali casi, dunque, l'attività del personale ispettivo dovrà conformarsi alle norme che disciplinano l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di cui si indicano le principali disposizioni: art. 55 c.p.p., artt. 63-66 c.p.p., artt. 134 e ss. c.p.p., titolo IV del libro V (artt. 347-357) c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p. Dalle norme citate consegue che rientrano tra i compiti della polizia giudiziaria: acquisire la notizia di reato su delega dell'Autorità giudiziaria o di propria iniziativa, impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale (art. 55 c.p.).

Nella fattispecie concreta, tali esigenze potrebbero sorgere in relazione ai seguenti reati, più frequentemente riscontrabili nel corso di attività di vigilanza previdenziale:

- omissioni contributive per importi superiori al limite indicato nell'art. 37 L. 689/1981;
- omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore a 10.000 euro annui ai sensi dell'art. 2 D.L. 463/1983; reati in materia di previdenza complementare;
- reato di impedimento dell'attività ispettiva;
- reati di truffa, aggravata o meno, ai danni dell'INPS, dello Stato o di altro ente pubblico;
- reati di falso;
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-*bis* c.p.

## 1.5 Le fasi procedurali dell'attività ispettiva e di controllo

### 1.5.1 L'accesso ispettivo

L'iter dell'attività ispettiva e di vigilanza è disciplinato in larga parte dal D.Lgs. 124/2004, come modificato dal D.Lgs. 149/2015, anche se notevole rilevanza in materia assumono le direttive e le circolari emanate dai vari organismi preposti a svolgere questa attività, in particolare per quanto riguarda la programmazione e le modalità di svolgimento delle attività ispettive.

L'art. 13 D.Lgs. 124/2004 detta disposizioni che regolamentano, innanzitutto, l'accesso ispettivo presso il soggetto da sottoporre a verifica. Tale accesso deve essere effettuato nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo i **modi** e i **tempi** consentiti dalla legge (art. 13, co. 1).

Il personale ispettivo, all'atto dell'accesso sul luogo di lavoro, ha l'**obbligo di qualificarsi** ed esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione. In mancanza del tesserino, l'ispezione non può aver luogo. Peraltro, la sua mancata esibizione legittima il datore di lavoro a opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo.

Il personale ispettivo deve adottare ogni cautela finalizzata a tener riservato l'accertamento in corso qualora siano presenti soggetti estranei all'attività produttiva; inoltre, l'accesso deve svolgersi con modalità tali da interferire il meno possibile con l'attività lavorativa del soggetto ispezionato.

Il personale ispettivo conferisce, quando possibile, con il datore di lavoro e/o un suo rappresentante, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell'accertamento da un professionista abilitato, nonché di rilasciare dichiarazioni. Gli ispettori sono tenuti altresì a informare il soggetto sottoposto a ispezione o un suo rappresentante dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive, nonché del potere di sanzionare *ex art. 3, co. 3, D.L. 463/1983* (convertito dalla

L. 638/1983), eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l'esercizio dell'attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca la volontà di ostacolare la stessa. Se al momento dell'accesso non è presente il datore di lavoro o un suo rappresentante, lo stesso è informato dell'accertamento in corso non appena possibile. Nelle more dell'arrivo sul posto del datore di lavoro o del suo rappresentante, occorre comunque procedere all'identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all'acquisizione delle dichiarazioni degli stessi.

## 1.5.2 La verbalizzazione ispettiva

Nel corso delle diverse fasi dell'accertamento e alla fine delle indagini, l'ispettore è tenuto a formalizzare i risultati dell'attività svolta, attraverso apposita verbalizzazione.

L'art. 13 D.Lgs. 124/2004 prescrive l'obbligatorietà della verbalizzazione sia nella fase iniziale che nella fase conclusiva dell'accertamento e i relativi contenuti inderogabili.

### *Il verbale di primo accesso*

Alla conclusione delle attività di verifica espletate nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve **predisporre e rilasciare apposito verbale di primo accesso** al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato (art. 13, co. 1, D.Lgs. 124/2004).

Se il datore di lavoro o i soggetti citati si rifiutano di ricevere il verbale ovvero non sono presenti al termine dell'accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce all'atto le circostanze che hanno impedito la consegna immediata del verbale procedendo successivamente alla notifica dello stesso a mezzo raccomandata.

Tale verbale dovrà contenere:

- > l'*identificazione delle persone* trovate intente al lavoro e la *descrizione delle modalità del loro impiego*;
- > la *specificazione delle attività compiute* dal personale ispettivo;
- > le *eventuali dichiarazioni* rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
- > ogni *richiesta*, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti.

In particolare, l'**identificazione puntuale di tutti i lavoratori** trovati intenti al lavoro è di fondamentale importanza per la verifica del rispetto della disciplina concernente la **regolare costituzione del rapporto di lavoro**.

Se la verifica ispettiva riguarda, invece, la **qualificazione del rapporto di lavoro**, ovvero ha a oggetto **riscontri di carattere esclusivamente contributivo**, gli ispettori possono procedere all'**identificazione per relationem** mediante rinvio alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (LUL) o mediante i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UniLav da parte del soggetto contribuente.

Se le dimensioni del soggetto ispezionato sono tali da non consentire di intervistare tutto il personale, l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori può avvenire su un **campione significativo di personale**, da cui sia possibile dedurre con sufficiente chiarezza ed uniformità le modalità di espletamento delle prestazioni riferibili all'insieme stesso della forza lavoro.

### ***Gli accessi successivi***

Se l'accertamento è complesso e prolungato nel tempo, per cui si rendono necessari ulteriori sopralluoghi rispetto al primo accesso per l'esame della documentazione o per l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, ovvero sono necessarie ulteriori esigenze informative, il personale ispettivo formula le richieste di informazione e/o documentazione al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata con l'avvertimento che l'accertamento è ancora in corso.

### ***La diffida***

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e se sono rilevati inadempimenti da cui derivano sanzioni amministrative, il personale ispettivo provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla **regolarizzazione** delle inosservanze comunque materialmente sanabili, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione.

In caso di **ottemperanza alla diffida**, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di notificazione del citato verbale unico di accertamento e notificazione.

Il pagamento dell'importo di tale somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e, ovviamente, a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione del **ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato o al Comitato per i rapporti di lavoro**, fino alla scadenza del termine per l'ottemperanza alla diffida o per la regolarizzazione dei vizi sanabili.

### ***Il verbale unico di accertamento e notificazione***

Con il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo si procede alla **constatazione e alla notificazione di tutti gli illeciti riscontrati** dagli organi di vigilanza.

Nel verbale unico di accertamento e notificazione, che comunque deve contenere il richiamo al verbale di primo accesso, il personale ispettivo deve provvedere a contestare tutte le violazioni di propria competenza rilevate nel corso dell'accertamento, unitamente ai relativi importi per contributi, sanzioni civili e/o amministrative.

In particolare, il co. 4 dell'art. 13 citato stabilisce che il provvedimento deve contenere gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, nonché la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili.

Se al termine dell'attività di verifica, gli ispettori non hanno rilevato alcuna irregolarità, gli stessi redigono e notificano apposito verbale di constatata regolarità ai sensi dell'art. 3, co. 20, L. 335/1995.

Il perfezionamento della **notifica del verbale** richiede cura delle forme e dei termini previsti dalla legge.

In quanto alle **modalità**, è necessario procedere alla notifica *a mani* del destinatario del verbale, che garantisce la certezza e la determinatezza dell'adempimento. Se ciò non è possibile, nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo posta elettronica certificata, occorre procedere con la modalità di notifica per posta.

In quanto ai **termini**, i 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981, decorre dal momento in cui si è concluso l'accertamento.

Il **momento del perfezionamento** rileva distintamente secondo che si tratti del soggetto notificante o del destinatario. Ne consegue che i 90 giorni di cui all'art. 14, co. 2, L. 689/1981, entro cui devono essere notificati tutti gli illeciti mediante verbale unico di accertamento decorreranno per il *soggetto notificante*, nei casi di notifica a mezzo posta, dalla data di spedizione della raccomandata, per il *soggetto destinatario*, invece, dalla data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.

### 1.5.3 La gestione delle fasi successive alla conclusione dell'accertamento

In generale, la competenza dell'ispettore cessa con la notifica a mani o a mezzo raccomandata del verbale contenente l'addebito contributivo. Tuttavia, in tale fase persistono alcuni oneri. Ad esempio, in esito al verbale contenente addebito contributivo, l'ispettore compila le denunce contributive da trasmettere in via telematica alla procedura del recupero crediti. Nel medesimo verbale l'ispettore diffida il datore di lavoro ad adempiere l'obbligo di presentazione e/o rettifica e/o annullamento dei **flussi individuali EMens e/o UniEmens** per garantire l'aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori interessati. In ogni caso, l'ispettore correda il verbale con un prospetto relativo alle retribuzioni individuali e agli altri dati utili ai fini dell'accreditamento della contribuzione dovuta.

Per tutti gli **atti a rilevanza esterna**, emessi nell'ambito dello svolgimento della funzione di vigilanza ispettiva, l'ispettore predispose tutte le comunicazioni a uso sia degli uffici amministrativi interni che delle altre Amministrazioni e/o soggetti interessati.

Se si contestano **illeciti diffidabili**, l'ispettore deve verificare l'ottemperanza alla diffida nel termine di 45 giorni (30 per la regolarizzazione della condotta e 15 per il pagamento della sanzione amministrativa in misura cosiddetta *ridottissima*), ovvero di 120 giorni in presenza di lavoratori in nero ancora in forza. In caso di inadempimento ovvero di mancato pagamento, nei successivi 60 giorni, della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, l'ispettore provvede alla predisposizione del rapporto *ex art. 17* dell'anzidetta legge, da trasmettere alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

Se si rilevano **reati perseguibili d'ufficio**, il personale ispettivo provveda a riferire in merito al Direttore di sede, corredando il tutto con ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, ai sensi degli artt. 331 e ss. c.p.p. L'obbligo del **rapporto giudiziario** si considererà adempiuto per effetto stesso dell'informativa al Dirigente responsabile, che a sua volta riferirà i fatti in questione all'Autorità giudiziaria.

Il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla **Guardia di finanza** i fatti che possono configurarsi come **violazioni tributarie** ai sensi dell'art. 36, co. 4, D.P.R. 600/1973.


Compiuti i suddetti adempimenti successivi alla conclusione dell'accertamento, l'ispettore cura la trasmissione del fascicolo all'Unità Organizzativa «Accertamento e Gestione del credito», per l'avvio del recupero del credito accertato, fermo restando che nelle ipotesi in cui risulti presentato ricorso amministrativo e/o giudiziario, lo stesso ispettore potrà essere chiamato a fornire gli elementi utili ai fini della relativa istruttoria (cfr. circolare n. 108/2012).



# Completa la tua preparazione. ENTRA NEL MONDO EDISES



Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti  
Una comunità frequentata da oltre 1 milione di utenti



## Resta in contatto con noi



Hai bisogno di aiuto? Visita [assistenza.edises.it](https://www.assistenza.edises.it)